



Libera Associazione di Promozione Sociale

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 09 gennaio 2023, si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ISA Aps, in seconda convocazione alle ore 16,30 ed il Presidente, constatato che sono presenti n°42 (quarantadue) soci, di cui n° 15 (quindici) per delega, su n°81 (ottantuno) soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore a seguito di richiesta di modifica e integrazione del RUNTS.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, i soci vengono dettagliatamente informati delle motivazioni che hanno determinato l'esigenza di modificare l'articolo 4 dello Statuto aggiungendo specifici riferimenti rispetto al diritto di voto per i soci minori.

In particolare viene riferito che, a seguito dell'istruttoria sulla verifica dei requisiti per l'iscrizione, effettuata dall'ufficio regionale del RUNTS sulla documentazione depositata agli atti, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.M. 106/2020 è stato comunicato all'Associazione il seguente motivo ostativo al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS:

ELETTORATO ATTIVO

è illegittima l'inibizione di voto ai minori nell'assemblea dei soci perché viene meno il principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore. Tale diritto, infatti, può essere esercitato ex lege per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sez. VI 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228).

Si passa alla lettura dell'articolo 4 così modificato (le modifiche sono riportate in grassetto):

Art. 4. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Sono aderenti della Associazione: a) i soci fondatori; b) i soci sostenitori; c) i soci ordinari.

L'adesione all'Associazione comporta **per l'associato il diritto di voto** per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale mentre è esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo fino al compimento dei 18 anni.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione. Sono soci sostenitori i soggetti che concorrono al supporto economico delle attività dell'Associazione con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria. Sono soci ordinari i soggetti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza versando la quota annuale. La divisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, con la riserva di un ragionevole numero di cariche elettive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere.

L'Associazione ha una durata illimitata nel tempo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

L'Associazione si riserva la possibilità di raccogliere le domande d'iscrizione anche durante eventi e manifestazioni nelle quali verrà predisposto un punto di raccolta dei moduli di richiesta, che seguiranno comunque la stessa disciplina delle domande ordinarie.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria e viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale con le modifiche apportate che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Enrica Di Paolo

Il Presidente

Ettore Cianchetti



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66100 Pescara

registrato il 13 GEN. 2023

n. 103 serie 3

Versati Euro

(Atto Esente)

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Operatore Tributario

Camillo Controterra

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Calmano

APS ISA
Via Trento, 138
65122 PESCARA
C.F. 91119810686



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ISA"

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "ISA", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà quale acronimo "Associazione ISA APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione non ha scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi., ha piena autonomia finanziaria e patrimoniale in quanto organismo giuridicamente ed amministrativamente autonomo L'associazione ha la sede legale a Pescara in via Trento n. 138 . Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e uffici secondari anche altrove. Il trasferimento della sede legale e/o della sede sociale non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione è apolitica apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

La base culturale di riferimento è costituita dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che individua nella promozione della salute il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla e che definisce la salute non come assenza di malattia, ma come "uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale".

Questa nuova concezione ha fatto emergere, a livello scientifico, la necessità di trasformare culturalmente la risposta alla domanda di salute da mantenere o da ritrovare dopo una malattia. Per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale l'individuo o il gruppo devono essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di modificare l'ambiente o di adattarvi. La salute diventa una risorsa di vita quotidiana, non più un obiettivo di vita: un concetto positivo che pone l'accento sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle capacità fisiche. In quest'ottica la promozione della salute non può essere una responsabilità esclusiva del settore sanitario, perché pone obiettivi strategici che per la loro vastità e complessità devono fondare la propria riuscita su collaborazioni fra competenze e ambiti operativi diversificati.

L'Associazione in particolare persegue le sfinità sociali nel campo socio sanitario, della promozione della cultura e dell'arte e della ricerca scientifica.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati e/o di terzi, la sua attività è indirizzata alla promozione della salute, all'affermazione del diritto alla cultura e alla conoscenza.

L'Associazione individua due ambiti di attività:

- Uno generale orientato alla prevenzione del disagio e finalizzato alla promozione della qualità del vivere, di comportamenti pro sociali e di comportamenti salutogeni, con particolare attenzione allo stile di vita sano e alla nutrizione vista la correlazione tra errori alimentari e l'insorgenza di numerose patologie.

- Uno più specifico indirizzato alle donne che hanno, o hanno avuto il cancro al seno, alle loro famiglie ed ai loro amici. L'Associazione vuole essere un punto di riferimento per l'assistenza, per l'informazione ed il sostegno morale, sociale e psicologico riguardo tale stato di disagio, per aiutare queste persone a ricreare o creare quel benessere psicofisico e sociale essenziale per riprendere in mano la propria vita.

Le attività che si propongono di svolgere prevalentemente sono:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- Diffondere la cultura della prevenzione.
- Promuovere ed organizzare eventi formativi.
- Promuovere ed organizzare iniziative a carattere culturale e/o artistico.
- Organizzare momenti ricreativi e ludici e promuovere la socializzazione.
- Promuovere iniziative e corsi di educazione alla salute, alla corretta alimentazione e ad un sano stile di vita.
- Stipulare convenzioni, per attività connesse con le finalità dell'associazione, con fondazioni, istituti universitari, scuole, enti locali, ministeri, enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, banche, operatori economici e culturali, professionisti, imprese industriali, di servizi e di servizi commerciali e con qualsivoglia ente o persona che abbia attività in Italia e all'estero e che possa offrire un contributo per lo svolgimento di servizi non aventi carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.
- Elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari e sensibilizzarli sulle scelte che dovrebbero determinare un adeguato servizio per quanto riguarda le malattie oncologiche;
- Promuovere e organizzare incontri, dibattiti, conferenze e pubblicazioni che consentano la diffusione interna ed esterna delle attività dell'associazione.
- Promuovere corsi di formazione per personale di supporto alle attività dell'associazione;
- Stabilire relazioni con associazioni affini e con enti nazionali ed internazionali cointeressati agli scopi dell'associazione.
- Realizzare uno sportello informativo per offrire l'assistenza ai diritti lavorativi delle donne operate al seno e una risposta al loro bisogno di informazioni concrete e pratiche sulle varie implicazioni legate alla condizione oncologica.
- Promuovere iniziative di ricerca scientifica.
- Raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate ai punti precedenti.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il servizio sanitario pubblico e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi istituti ed enti di ricerca.

L'associazione persegue i fini statuari con attività svolte direttamente o affidate a terzi nell'ambito di programmi d'intervento stabiliti di volta in volta. Cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione di momenti d'incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi livello, volti alla promozione delle proprie finalità.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.



Adesione e Ammissione Soci

Art. 4. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Sono aderenti della Associazione: a) i soci fondatori; b) i soci sostenitori; c) i soci ordinari.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale mentre è esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo fino al compimento dei 18 anni.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione. Sono soci sostenitori i soggetti che concorrono al supporto economico delle attività dell'Associazione con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria. Sono soci ordinari i soggetti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza versando la quota annuale. La divisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, con la riserva di un ragionevole numero di cariche elettive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere.

L'Associazione ha una durata illimitata nel tempo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

L'Associazione si riserva la possibilità di raccogliere le domande d'iscrizione anche durante eventi e manifestazioni nelle quali verrà predisposto un punto di raccolta dei moduli di richiesta, che seguiranno comunque la stessa disciplina delle domande ordinarie.

Art. 5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) indegnità;

Chiunque aderisce alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi (indegnità, atti contrari all'interesse dell'ente), chiunque partecipi alla associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire a sue spese al Presidente del Consiglio dei Dottori Commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la Società affinché nomini un arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

Diritti e doveri dei soci

Art. 6. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione, entro il 31 Marzo dell'anno solare in corso tramite pagamento al Presidente o al componente del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente dell'Associazione.

L'ammontare della quota associativa viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e può essere decisa una quota diversa per ogni tipologia di socio.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 8. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblea dei soci

Art. 9. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate a mezzo lettera, fax o email, a tutti i soci regolarmente iscritti almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

È sempre prevista la tenuta delle adunanze con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione. In questo caso le riunioni saranno valide purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità che gli stessi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Art. 11. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e se nominato dal segretario dell'Assemblea.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;



- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e su ogni argomento domanda per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 13. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio, almeno per un terzo sarà composto da soci di sesso femminile.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo da lui stesso costituito, nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 17. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica, procederà all'indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 18. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 19. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 20. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata cammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.22. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 23. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, sarà devoluto secondo quanto previsto dall'art.9 del Dlgs. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Organizzazioni di volontariato secondo le determinazioni dell'assemblea.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 24. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

